CAMERA DEI DEPUTATI N. 6065

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 ottobre 1991 (v. stampato Senato n. 2104)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

FRANZA, MANCIA, ACONE, MARNIGA

Dispensa dal servizio di leva
per i giovani vittime del reato di sequestro di persona

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 novembre 1991

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come da ultimo modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269, dopo il numero 11) è aggiunto il seguente:

« 12) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni ».